


INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO



Indice

1.	Informazioni sulla Banca e sui servizi offerti	3
1.1.	Informazioni generali	3
1.2.	Servizi offerti	3
1.3.	Documentazione fornita all'investitore e rendiconto dell'attività svolta	4
1.4.	Modalità di presentazione dei Reclami	5
2.	Informazioni sulla Classificazione della Clientela	7
3.	Sistema di indennizzo o garanzia	8
4.	Salvaguardia degli strumenti e delle somme di denaro della clientela	8
5.	Informazioni sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini	9
5.1.	Concetti generali e ambiti di applicazione	9
5.2.	Esecuzione di ordini	9
5.3.	Trasmissione di ordini	10
5.4.	Esenzioni agli obblighi di Best Execution	10
5.5.	Monitoraggio, revisione e onere probatorio	10
5.6.	Condizioni generali di gestione ordini	11
5.7.	Sedi di Esecuzione e Intermediari Negoziatori	11
6.	Informazioni generali sugli Incentivi	11
6.1.	Compensi, commissioni e benefici non monetari	12
6.2.	Incentivi non monetari di minore entità	12
6.3.	Incentivi vietati	12
6.4.	Disclosure alla clientela	12
7.	Informazioni sulla Politica in materia di gestione dei Conflitti di Interesse	13
7.1.	Identificazione dei conflitti di interesse	13
7.2.	Prevenzione e gestione dei conflitti	14
7.3.	Informativa alla Clientela	15
8.	Informazioni su Costi ed Oneri dei Servizi offerti dalla Banca	15
9.	Informazioni sugli strumenti finanziari	16
9.1.	Le principali tipologie di prodotti e strumenti finanziari	16
9.2.	I rischi ed il funzionamento delle performance degli investimenti in strumenti finanziari	22
9.3.	La nuova gestione delle crisi bancarie	29
10.	Informativa in materia di Sostenibilità	30
11.	Informazioni sul Questionario informativo Mifid e sulla valutazione di adeguatezza e appropriatezza.	32
11.1.	Questionario informativo e Profilatura del Cliente	32
11.2.	Adeguatezza del servizio di consulenza	33
11.3.	Adeguatezza del servizio di gestione patrimoniale	33
11.4.	Obblighi associati ai servizi senza consulenza	34
11.5.	Cointestazioni, rappresentanti legali, procuratori	34
11.6.	Profilatura di persone giuridiche ed altre entità	34
11.7.	Rischiosità degli strumenti finanziari e delle Linee di Gestione	35
11.8.	Codice LEI	35
12.	Informativa relativa alla Normativa FATCA e CRS	35
12.1.	Il contesto normativo di riferimento	35
12.2.	Gli obblighi a carico di Zurich Bank	36
13.	Informazioni sulle principali regole di comportamento del Consulente Finanziario nei confronti dei Clienti o potenziali Clienti	37
14.	Informazioni aggiuntive riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa	38
14.1.	Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi	38
14.2.	Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente	38

1. Informazioni sulla Banca e sui servizi offerti

1.1. Informazioni generali

Denominazione e forma giuridica	Zurich Italy Bank S.p.A.
Sede legale	Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano
Sede Operativa	Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano
Contatti	Centralino: 02.59661 Indirizzo Internet: www.zurichbank.it PEC: zurich.italy@pec.zurich.it
Nr. di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	8098
Nr., Data e Sezione di iscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (il "Registro")	Iscritta nella Sezione del R.U.I. con decorrenza dal 22 settembre 2022 e numero D000714728
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia	
Recapito Banca d'Italia	Via Nazionale, 91 - Roma - Tel. 06.4792.1 - Fax. 06.46635057
Recapito Consob Divisione Tutela del Consumatore - Ufficio Consumer Protection	Via G.B. Martini 3 - 00198 Roma Tel. 06.84771 - Fax. 06.8417707 / 06.8416703 https://www.consob.it/web/consob/richeste-risparmiatori-rar
Autorità di Vigilanza competenti	Banca d'Italia (cfr. Provvedimento del 24 luglio 1995) e Consob
Lingue utilizzate per la comunicazione con i Clienti	Italiano
Informazioni riguardanti l'invio e la ricezione di ordini	Internet Banking e App Zurich Bank, Banca Telefonica

1.2. Servizi offerti

Zurich Italy Bank S.p.A. (di seguito la “**Banca**”) è stata autorizzata dalla Banca d’Italia allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, di seguito brevemente descritti:

Ricezione e Trasmissione di ordini: consiste nella ricezione di ordini dei Clienti aventi ad oggetto uno o più strumenti finanziari e nella loro trasmissione da parte della Banca ad altri intermediari abilitati alla negoziazione (intermediari negoziatori o Broker).

Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente: si intende la presentazione ed offerta di strumenti finanziari, attività e servizi di investimento e prodotti finanziari di società del Gruppo o società terze dalle quali la Banca riceve apposito mandato; tali società sono responsabili per la redazione dei documenti contrattuali di detti strumenti e servizi offerti in collocamento dalla Banca. Il servizio prevede anche un’attività di assistenza alla Clientela successiva al collocamento, come previsto dalle disposizioni di legge in materia e dagli accordi stipulati tra la Banca e le società stesse, con particolare riferimento alla prestazione di servizi di informativa, analisi e supporto alle decisioni (c.d. “post-vendita”).

Consulenza in materia di investimenti (“Consulenza”): si intende la formulazione di raccomandazioni personalizzate, su richiesta del Cliente o su iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario o a più strumenti finanziari determinati o a uno o più prodotti di investimento assicurativi. Il servizio offerto dalla Banca si configura come “non indipendente”, in quanto la Banca percepisce degli incentivi monetari e non monetari dalle case prodotto a fronte del servizio offerto al Cliente, così come specificato nel Capitolo 6 “Informazioni generali sugli Incentivi” del presente documento. La Banca offre su richiesta del Cliente un servizio di “Consulenza Avanzata” avente ad oggetto una proposta di portafoglio finanziario modello, composto da strumenti finanziari specifici ovvero scelti per tipologia, coerente con le informazioni raccolte in sede di profilazione (cfr. Capitolo 11), individuato tra una serie di portafogli modello, elaborati dalla Banca. Il servizio comprende attività periodiche di monitoraggio del portafoglio e di coerenza con il portafoglio modello proposto.

Gestione di portafogli: si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento, che include uno o più strumenti finanziari nell’ambito di un mandato conferito dal Cliente stesso. Le caratteristiche della gestione (tipologia degli strumenti finanziari che possono essere incluse nel portafoglio del Cliente e le tipologie di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, nonché gli eventuali limiti entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità), la descrizione del parametro di riferimento al quale sarà raffrontato il rendimento del portafoglio del

Cliente, il livello di rischio e gli obiettivi di gestione, , nonché i dettagli di eventuali deleghe conferite a soggetti terzi, sono indicati in dettaglio nel documento “Caratteristiche delle singole Linee di Gestione”, così come la valutazione del patrimonio che è effettuata in base alle risultanze del rendiconto e con la frequenza prevista per l’invio del rendiconto stesso. La Banca, nell’ottica di una più efficiente gestione dei patrimoni di pertinenza dei singoli investitori e nel rispetto della normativa vigente, può conferire a terzi autorizzati alla gestione del risparmio, con apposito contratto scritto, deleghe gestionali anche inerenti all’intero portafoglio; a tal fine, si faccia riferimento all’allegato di ciascuna Linea di Gestione.

Servizi Accessori: sono servizi offerti in connessione alla prestazione dei servizi di investimento, in particolare intendendosi le seguenti attività:

- Custodia e Amministrazione di strumenti finanziari per conto dei Clienti inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato;
- Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l’impresa che concede il credito o il prestito;
- Servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento;
- Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazioni generali riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari.

1.3. Documentazione fornita all’investitore e rendiconto dell’attività svolta

La Banca invia all’investitore la documentazione e la rendicontazione secondo le previsioni della vigente normativa. In particolare, la Banca:

- per la prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione e collocamento invia al Cliente un avviso su supporto durevole che conferma l’esecuzione dell’ordine impartito quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. All’interno dell’avviso è riportata separata indicazione delle commissioni applicate. La Banca fornisce, altresì, al Cliente, ex-ante ed in forma aggregata, prima della prestazione del relativo servizio, informazioni sui costi e oneri connessi al servizio di investimento e al prodotto finanziario. La Banca, inoltre, fornisce con periodicità annuale ed in forma aggregata, un’informativa ex post inerente i costi e gli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli Strumenti Finanziari, ai Prodotti Finanziari Assicurativi, ai Servizi di investimento e servizi accessori. L’informativa contiene anche il dettaglio di eventuali incentivi percepiti dalla Banca sulle operazioni eseguite. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi e degli oneri sostenuti;
- per la prestazione del servizio di Consulenza, fornisce al Cliente le motivazioni per cui una raccomandazione sia idonea per il Cliente e, con cadenza almeno annuale, l’informativa sull’attività svolta, i servizi, gli strumenti e prodotti finanziari consigliati e la tipologia di operazione. Inoltre, La Banca fornisce ex-ante, ed in forma aggregata, prima dell’attivazione del relativo servizio, informazioni sui costi e oneri compresi quelli connessi al servizio di investimento e, successivamente, nell’ambito di ciascuna raccomandazione, informazioni sui costi e oneri dello strumento finanziario e prodotto finanziario assicurativo raccomandato per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. La Banca fornisce inoltre, con periodicità annuale ed in forma aggregata, un’informativa ex post inerente ai costi e gli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli Strumenti Finanziari, ai Prodotti Finanziari Assicurativi, ai Servizi di investimento e servizi accessori. L’informativa contiene anche il dettaglio di eventuali incentivi percepiti dalla Banca sulle operazioni consigliate ed eseguite. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi ed oneri sostenuti. Con riferimento alla prestazione del servizio di Consulenza Avanzata, la Banca fornisce al Cliente un *report* iniziale relativo al portafoglio modello proposto, un secondo *report*, con cadenza trimestrale ed ogni qualvolta sia fornita l’attività di monitoraggio tipica del servizio, contenente l’informativa in merito alle verifiche oggetto del monitoraggio, una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente e/o l’eventuale nuovo portafoglio modello o la sua composizione. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce l’assistenza del Consulente Finanziario a supporto dell’analisi dei *report* sopra indicati.
- per la prestazione del servizio di Gestione di Portafogli, fornisce al Cliente, con cadenza almeno trimestrale, la rendicontazione periodica in merito all’attività svolta, comprensiva del resoconto del contenuto e della valorizzazione del portafoglio, delle competenze e del raffronto del rendimento del periodo con il parametro di riferimento. Qualora la linea di investimento preveda il ricorso all’effetto leva, la Banca invia il rendiconto con cadenza mensile. Il Cliente può chiedere di essere informato volta per volta.

volta sulle operazioni eseguite. Su richiesta del Cliente la Banca fornirà informazioni circa lo stato dell'ordine conferito, la scomposizione delle commissioni e delle spese applicate. La Banca inoltre fornisce *ex-ante*, ed in forma aggregata, prima dell'attivazione del relativo servizio, informazioni sui costi e oneri connessi al servizio di investimento per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. La Banca fornisce inoltre, con periodicità annuale ed in forma aggregata, un'informativa *ex post* inerente i costi e gli oneri sostenuti dalla Banca relativamente al Servizio di Gestione. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi ed oneri sostenuti.

1.4. Modalità di presentazione dei Reclami

Il Cliente insoddisfatto per il servizio e/o i prodotti offerti e nel caso di non adeguata assistenza da parte del personale e dei collaboratori della Banca può presentare un reclamo attraverso una delle seguenti modalità:

via Posta all'indirizzo: **Zurich Italy Bank S.p.A.**
Via Benigno Crespi 23
20159 MILANO (MI)
Att.ne Ufficio Reclami

via posta elettronica all'indirizzo: ufficio.reclami@info.zurichbank.it

via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: ufficio.reclami@pec.zurichbank.it

Il reclamo deve sempre contenere le generalità del Reclamante (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio) e la descrizione precisa del prodotto/servizio e dei motivi per i quali si reclama. Se presentato tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Reclamante.

I dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse all'evasione della segnalazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Per maggiori informazioni si invita a leggere l'informativa generale consultabile nel sito internet della Banca.

La Banca si impegna a rispondere entro:

- 15 giorni lavorativi dalla ricezione, per il reclamo relativo ad operazioni di pagamento nel mercato interno (c.d. normativa PSD2), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 in caso di richieste di rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite; se, in situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative ad operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 (dieci) giornate operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo;
- 60 giorni dalla ricezione, per il reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari, nonché alla prestazione di servizi di investimento e distribuzione assicurativa. La risposta può essere inviata a mezzo posta elettronica solo all'indirizzo @mail comunicato dal Cliente e registrato nell'anagrafe della Banca; in caso contrario, la stessa viene inviata all'indirizzo di corrispondenza. Il Cliente non soddisfatto della risposta o che non abbia ricevuto risposta nei termini previsti, prima di ricorrere al Giudice, può rivolgersi ad uno dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai quali la Banca aderisce.

In caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari, è possibile rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche e clienti. L'ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano i servizi bancari e finanziari (quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali):

- se le operazioni o i comportamenti contestati sono successivi alla data del 1.1.2009. Dal 1/10/2022, potranno invece essere sottoposte all'ABF solo le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso stesso;

- fino a 200.000 euro, se si chiede una somma di denaro oppure senza limiti di importo, se si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
- se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti e resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

È inoltre possibile rivolgersi, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, al fine di attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

In caso di controversie inerenti a servizi e attività di investimento, ove ne ricorrono i presupposti e nel caso il segnalante non sia rimasto soddisfatto della risposta al reclamo presentato alla Banca o non abbia da questa ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, è possibile ricorrere all'Arbitro Controversie Finanziarie ("ACF"). Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Rientrano nella competenza dell'ACF le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, ivi incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013, nonché in caso di mancata informativa sulle operazioni di aumento di capitale ed esercizio del diritto di opzione.

Sono invece esclusi dalla competenza dell'ACF:

- le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro comunque superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- in caso di domande risarcitorie, i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria;
- i danni che non hanno natura patrimoniale;
- controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere oltre il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Inoltre, il ricorso all'ACF può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso reclamo:

- non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie non è pendente, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni;
- l'ACF non si è già pronunciato con decisione di merito;
- non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.

Il ricorso è predisposto e trasmesso all'ACF secondo le modalità da quest'ultimo rese note attraverso il proprio sito web www.acf.consob.it.

Resta ferma la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

In caso di controversie inerenti a prodotti e servizi assicurativi, se il segnalante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, può rivolgersi direttamente ad IVASS in caso di: i) reclami inerenti alla commercializzazione a distanza di servizi assicurativi al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; ii) reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto di 45

giorni dalla ricezione da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; iii) reclami per la risoluzione di liti transfrontaliero.

Per sapere come rivolgersi all'IVASS e conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito di IVASS www.ivass.it.

Informativa ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. - L'utente, in relazione ai dati personali rilasciati, ha diritto di: a) accedere ai propri dati personali e ottenere informazioni circa gli stessi, le finalità e le modalità del trattamento; b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei propri dati, chiedere la limitazione del trattamento effettuato (inclusa, ove possibile, la cancellazione); c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati personali nonché esercitare il diritto alla portabilità degli stessi. Ulteriori informazioni sono presenti nella sezione Privacy del sito internet della Banca.

Contestazioni per operazioni non autorizzate

Qualora il reclamo riguardi contestazioni per operazioni non autorizzate eseguite con carte di pagamento, il disconoscimento deve essere presentato attraverso le seguenti modalità:

Carta di Credito: utilizzando il modulo “fast claim” disponibile al sito

<https://www.selfpointonline.it/fast-claim.html> <http://bit.ly/DBFastClaim>

Carta di Debito: contattando l'assistenza telefonica Nexi: dall'Italia: 02.345 444;

dall'estero: +39 02 34980 020; +1 800 473 6896 Numero Verde dagli USA.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet della Banca nelle pagine relativa ai reclami all'indirizzo: <http://www.zurichbank.it>

2. Informazioni sulla Classificazione della Clientela

La Direttiva 2014/65/UE (c.d. **“MiFID II”**) definisce un sistema di obblighi e diritti tra intermediari finanziari e clienti, modulati in base alla tipologia di servizio di investimento prestato nonché alla categoria di appartenenza del cliente (cliente al dettaglio, professionale e controparte qualificata).

La classificazione della clientela rappresenta un'attività fondamentale e propedeutica alla prestazione dei servizi d'investimento che comporta, tra i vari aspetti, una diversa tutela per quanto attiene alle informazioni che devono essere fornite al cliente, nonché una diversa modalità di esecuzione degli ordini impartiti dal cliente.

Ne consegue che:

- la “clientela al dettaglio” beneficerà del livello maggiore di informazione;
- la “clientela professionale” beneficerà solo parzialmente di detto livello di informazione;
- alla “controparte qualificata” verrà riconosciuto il livello più basso di protezione, e quindi di informazione in funzione della maggiore esperienza, competenza e conoscenza in materia di servizi di investimento.

Il cliente ha diritto a richiedere una classificazione diversa da quella assegnata in fase di avvio del rapporto; in caso di richiesta di passaggio ad una categoria superiore, la Banca si riserva di effettuare la verifica della presenza dei relativi requisiti regolamentari.

Le norme sulla classificazione della clientela si applicano ai servizi e alle attività di investimento e ai relativi servizi accessori prestati dalla Banca e di seguito indicati:

- Servizio di consulenza in materia di investimenti;
- Servizio di gestione di portafogli;
- Servizio di ricezione e trasmissione di ordini, offerto sia in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti sia al di fuori di quest'ultimo;
- Servizio di collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, con particolare riferimento a:
 - Prodotti di investimento finanziari;
 - Prodotti di investimento assicurativi.

In particolare, sulla base dei requisiti posseduti, i clienti della Banca possono essere classificati nelle seguenti categorie, cui corrispondono tre diversi livelli di tutela:

- controparti qualificate;
- clienti professionali (privati o pubblici);
- clienti al dettaglio.

Indipendentemente dal livello di classificazione, è previsto che tutti i clienti siano informati, su un supporto duraturo, riguardo alla loro classificazione in una delle tre categorie predette, nonché sul diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione e sulle eventuali limitazioni alla “protezione” che ne deriverebbero.

3. Sistema di indennizzo o garanzia

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti entro i limiti previsti (euro 100.000).

Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto come da ultimo emendato in data 26 novembre 2015, 20 gennaio 2016 e 30 marzo 2016 per recepire le modifiche conseguenti al recepimento in Italia della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e dalla Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Nella protezione offerta ai depositanti dal Fondo sono compresi i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.

Il Fondo interviene, previa autorizzazione di Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo.

Per maggiori informazioni sul Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi si rinvia al c.d. “Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti” che viene consegnato al momento dell’apertura di un rapporto di deposito titoli e al sito del Fondo al seguente indirizzo: www.fitd.it.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall’art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Il Fondo è riconosciuto “sistema di indennizzo” dall’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto dall’art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000,00 euro, per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.

Per maggiori informazioni sul Fondo Nazionale di Garanzia si rinvia al sito del Fondo al seguente indirizzo www.fondonazionalegaranzia.it.

4. Salvaguardia degli strumenti e delle somme di denaro della clientela

In caso di strumenti finanziari e somme di denaro detenuti dalla Banca per conto del cliente, essi sono immessi in depositi e conti correnti, accessi/aperti presso la Banca in forza del contratto per il servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari. La Banca è autorizzata a sub-depositare gli strumenti finanziari presso società o enti a ciò autorizzati e, in tal caso, rimane responsabile nei confronti del cliente secondo quanto previsto nel contratto.

Il sub depositario di cui si avvale la Banca è BNP Paribas S.A. Succursale Italia (si faccia riferimento alla Sezione MiFID II – Safeguarding of Assets della pagina internet <https://securities.cib.bnpparibas/regulatory-disclosures-publications/markets-in-financial-instrument-directive-ii-mifid-ii/>). La Banca è autorizzata, sotto la propria responsabilità, a sub-depositare gli strumenti finanziari dematerializzati del cliente presso depositari centrali autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) n. 909/2014 o presso depositari esteri abilitati, (collettivamente i “sub-depositari”), nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i sub-depositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica, a meno che tali modalità di sub-deposito non possano realizzarsi in ragione della natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari. Il servizio in tal caso viene svolto secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società sub-depositorie.

Ad ogni modo, in caso di strumenti finanziari obbligatoriamente registrati presso organismi di deposito centralizzato o altri sub-depositari che, per quanto a conoscenza della Banca, non assicurano un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla normativa italiana in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela, o per i quali non è comunque prevista alcuna forma di vigilanza, la Banca informerà il cliente di questa circostanza, indicando i rischi che possono derivare dal suddetto minor livello di protezione, ivi inclusa l'eventuale esistenza di diritti di garanzia, di compensazione o altri privilegi a favore del sub-depositario.

Gli strumenti finanziari costituiscono patrimonio distinto, a tutti gli effetti, da quello della Banca e da quello degli altri clienti della stessa; su di essi non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né azioni dei creditori dell'eventuale sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

Le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti sono disciplinate nel contratto al quale si fa rinvio, ad eventuale integrazione di quanto sopra.

La Banca ha adottato le misure previste dalla normativa al fine di ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione in prodotti finanziari e liquidità di ciascun cliente, nonché la selezione di depositari e sub-depositari. In caso di sub-deposito presso società estere sub-depositorie a ciò abilitate, i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari sub-depositati possono essere regolati dalla legge applicabile a dette società estere diversamente da quanto previsto nell'ordinamento italiano o UE, in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali. In tali casi il cliente sarebbe esposto al rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o ne venga disposta la vendita per la ripartizione dei proventi, in relazione ad obbligazioni proprie del sub-depositario.

5. Informazioni sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini

5.1. Concetti generali e ambiti di applicazione

La Direttiva 2014/65/UE, recepita in Italia con modifiche al decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza - T.U.F.) e alla regolamentazione secondaria di attuazione (Regolamento Intermediari Consob), e il Regolamento delegato (UE) 2017/565 hanno disciplinato, rafforzandoli rispetto alla normativa previgente, gli obblighi per gli Intermediari di adottare misure sufficienti per ottenere, allorché trasmettano o eseguano ordini, il miglior risultato possibile per i loro Clienti, tenuto conto del prezzo dello strumento finanziario, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell'ordine (c.d. “**Obblighi di Best Execution**”).

A tal fine, la Banca, per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati, e in accordo alla propria policy di selezione delle controparti, adotta specifici criteri di selezione degli intermediari negoziatori (Broker) che rispettino il principio della “Best Execution”, accertandosi preventivamente che la loro strategia di esecuzione degli ordini sia compatibile con quella adottata dalla Banca stessa.

5.2. Esecuzione di ordini

La Direttiva MiFID II e la relativa regolamentazione di attuazione pongono in capo alla Banca l'obbligo di adottare misure sufficienti ad ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente tenendo conto dei seguenti fattori di Best Execution, rappresentati secondo ordine di importanza:

- il prezzo dello strumento finanziario e i costi associati alla transazione incluso qualunque costo dovuto a soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine (Total Consideration o Corrispettivo Totale);
- la probabilità di esecuzione che può variare in funzione della struttura e della profondità del mercato su cui è negoziato lo strumento e dipende altresì dalla quantità dei titoli oggetto dell'ordine;
- la rapidità di esecuzione che può dipendere delle tecniche utilizzate per la negoziazione e dai dispositivi di collegamento al mercato nonché dalla liquidità dello strumento negoziato;
- la natura dell'ordine (e.g. la dimensione dell'ordine o la tipologia di strumento oggetto di negoziazione).

Nel definire la gerarchia dei suddetti fattori, la Banca assume che l'interesse primario del Cliente sia quello di conseguire il miglior prezzo possibile per il suo ordine, prendendo in considerazione tutti i costi che gravano sulla transazione.

Inoltre, essa assume che sia interesse del Cliente non subire a suo svantaggio la variazione dei prezzi di mercato, pertanto, la sede di esecuzione viene prescelta anche in funzione della probabilità di eseguire totalmente l'ordine in un periodo di tempo breve.

5.3. Trasmissione di ordini

Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini consiste nella ricezione di ordini dei Clienti aventi ad oggetto uno o più strumenti finanziari e nella loro trasmissione da parte della Banca ad altri intermediari abilitati alla negoziazione (intermediari negoziatori o Broker). La Banca ha optato fra i broker presenti nel mercato di utilizzare come broker prevalente per gli ordini impartiti dai Clienti (direttamente o per tramite del servizio di consulenza) la Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa San Paolo S.p.A (di seguito anche "Divisione IMI Corporate & Investment Banking"). Per specifiche esigenze di business la Banca si potrà avvalere di ulteriori broker secondari precedentemente approvati.

I Broker scelti assicurano alla Banca adeguata copertura in termini di Business Continuity dal punto di vista dell'architettura tecnologica e delle infrastrutture IT di connessione.

Ai fini dell'esecuzione e nel rispetto della priorità della ricezione degli ordini, i suddetti si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima, completi di tutti gli elementi necessari alla loro esecuzione. La Banca applica misure che consentono la trasmissione rapida, corretta ed efficiente al Broker degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine può trattare cumulativamente gli ordini dei Clienti che siano equivalenti a quelli di altri Clienti della Banca, in funzione della data della ricezione, tenuto conto del canale utilizzato per la ricezione e trasmissione dei medesimi, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente. L'elenco delle sedi di negoziazione, italiane ed estere, verso le quali sono canalizzati gli ordini dei Clienti è pubblicato nella sezione MIFID sul sito della Banca.

Nell'ambito della prestazione del servizio di Gestione di Portafogli:

- per le Gestioni Zurich Bank la Banca ha optato fra i broker presenti nel mercato di utilizzare come broker unico Banca Akros;
- La Banca ha anche delegato specifiche linee di gestione di portafogli a Deutsche Bank S.p.A., in virtù di un apposito contratto, che prevede la possibilità per il Gestore Delegato di ricorrere a soggetti terzi negoziatori, preventivamente approvati dalla Banca, per la trasmissione degli ordini al mercato.
-

5.4. Esenzioni agli obblighi di Best Execution

La Banca è tenuta al rispetto degli obblighi di Best Execution per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini (di seguito "RTO") e gestione di portafogli prestati a favore di Clienti al dettaglio e Clienti professionali. Quanto descritto nel presente documento non trova applicazione alle operazioni effettuate nei confronti delle Controparti qualificate, salvo il caso in cui queste abbiano richiesto per iscritto alla Banca di essere trattate come un Cliente (al dettaglio o professionale) i cui rapporti con la Banca sono soggetti agli obblighi di Best Execution.

Il Cliente ha la facoltà di impartire alla Banca istruzioni vincolanti in merito alle modalità di esecuzione dei propri ordini, solo a determinate condizioni definite dal servizio a cui accede.

Tali specifiche diverse istruzioni del Cliente prevalgono sui principi e sulle modalità di esecuzione degli ordini indicati nella Strategia di Best Execution della Banca.

Si evidenzia, tuttavia, che tali specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia di Best

Execution. In tali casi la Banca - avvalendosi di Broker terzi - si atterrà alle specifiche istruzioni ricevute senza assumersi obblighi relativamente al raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente.

5.5. Monitoraggio, revisione e onere probatorio

La Banca effettua controlli e monitoraggi periodici volti a verificare che gli ordini siano stati correttamente indirizzati ai Broker selezionati e che questi abbiano operato nel rispetto degli accordi di esecuzione concordati con la Banca. La Banca verifica, inoltre, periodicamente l'efficacia della propria Strategia di Best Execution e la qualità dell'esecuzione ottenuta dalle sedi di esecuzione e dagli intermediari negoziatori (Broker) identificati, ponendo rimedio alle eventuali carenze rilevate; la Banca è in grado di dimostrare al Cliente, dietro relativa richiesta, di aver eseguito l'ordine in conformità con le disposizioni stabilite nella Strategia stessa.

I controlli sono volti a verificare che:

- la trasmissione degli ordini e la relativa esecuzione sia avvenuta verso i Broker di riferimento e su sedi di esecuzione approvate;
- i Broker abbiano eseguito gli ordini nel rispetto della relativa Strategia;
- le sedi di esecuzione ed i Broker approvati continuano a garantire le condizioni previste e valutate in sede di relativa acquisizione e non abbiano subito in corso d'anno variazioni rilevanti.

5.6. Condizioni generali di gestione ordini

Gli ordini dei Clienti sono trasmessi ai Broker con prontezza e in successione in funzione della data ed ora di ricezione, a meno che le loro caratteristiche o le condizioni di mercato lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente.

Gli ordini dei Clienti possono essere aggregati dall'intermediario negoziatore (il Broker) al fine di agevolarne l'esecuzione.

L'aggregazione degli ordini, in determinate circostanze, può consentire di ottimizzare il prezzo, nonché di conseguire un risparmio di costo e di aumentare le probabilità di esecuzione. Gli ordini potranno pertanto essere aggregati quando l'aggregazione risulti necessaria o opportuna a tali fini.

Il Broker effettua aggregazioni tra ordini di Clienti adottando in tali circostanze misure che consentano di:

- garantire a tutti i Clienti coinvolti l'assegnazione del medesimo prezzo di esecuzione;
- ripartire sui diversi ordini dei Clienti, in caso di esecuzione parziale, il nominale negoziato in base ad un criterio di proporzionalità che tenga conto delle quantità presenti nell'ordine originario.

5.7. Sedi di Esecuzione e Intermediari Negoziatori

Le sedi di esecuzione alle quali gli ordini possono essere diretti tramite Broker, includono:

- Mercati Regolamentati (MR);
- Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF);
- Sistemi Organizzati di Negoziazione (OTF);
- Internalizzatori Sistematici (IS).

La Banca richiede ai broker l'impiego di sistemi automatici di "Best Execution Dinamica" che consentono di valutare in tempo reale, alla ricezione dell'ordine, le migliori condizioni di negoziazione offerte sulle diverse sedi di esecuzione identificate e raggiunte dal Broker.

Si rende noto che la strategia di esecuzione degli ordini è reperibile presso i siti internet del Broker e del Gestore Delegato.

6. Informazioni generali sugli Incentivi

Ai sensi della normativa vigente, si definiscono incentivi tutte le tipologie di compensi o commissioni o benefici non monetari ricevuti/erogati dagli intermediari a fronte della prestazione dei servizi di investimento e accessori.

Le norme sugli incentivi si applicano ai servizi e alle attività di investimento, ai relativi servizi accessori nonché

all'attività di distribuzione di prodotti di investimento finanziari e assicurativi (prodotti IBIPs), prestati dalla Banca.

6.1. Compensi, commissioni e benefici non monetari

I compensi, commissioni e i benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti;
- non offrono vantaggi diretti all'intermediario che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente;
- gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.

La Banca, laddove applicabile, informa la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio.

6.2. Incentivi non monetari di minore entità

La Banca prevede la ricezione di informazioni o documentazione relativa a un prodotto di investimento finanziario, ad un prodotto di investimento assicurativo o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata, e la partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario, di un prodotto di investimento assicurativo o di un servizio di investimento.

A quest'ultimo riguardo, gli stessi si considerano rientranti tra gli incentivi non monetari di minore entità qualora siano soddisfatti i seguenti criteri:

- il contenuto dell'iniziativa è definito in dettaglio, aventi precise caratteristiche info-formativa, ed è strettamente attinente e rilevante per l'attività lavorativa dei partecipanti;
- la durata è commisurata agli obiettivi di sviluppo delle competenze e conoscenze da parte dei partecipanti;
- è rispettato il requisito di condizioni di ospitalità con un valore de minimis ragionevole, secondo quanto declinato nella normativa di dettaglio, come cibi e bevande, a margine dell'attività informativa;
- i costi di viaggio, alberghieri, sale convegno e altri servizi connessi sono strettamente riconducibili allo svolgimento dell'attività info-formativa e rispecchiano il criterio di valore de minimis ragionevole, secondo quanto declinato nella normativa di dettaglio.

La Banca prevede, in relazione ai benefici/incentivi non monetari minori:

- una soglia limite (identificata attraverso controvalore monetario presunto);
- uno specifico processo volto all'identificazione dei benefici non monetari di entità minima e quindi di per sé ammissibili;
- le modalità di comunicazione degli stessi alla clientela.

6.3. Incentivi vietati

La Banca non ammette che siano percepiti/erogati forme di incentivi, provenienti/pagati da terzi, che inducano la Banca ad agire in modo diverso rispetto al fine di servire al meglio gli interessi del cliente e la possibilità che la percezione di un incentivo modifichi il comportamento della Banca stessa rispetto all'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel migliore interesse del cliente. Con riferimento alla prestazione del servizio di Gestione dei portafogli, si precisa che non è ammessa alcuna forma di incentivo sotto forma di beneficio monetario o non monetario proveniente/pagato da terzi.

6.4. Disclosure alla clientela

In relazione a pagamenti o benefici ricevuti/pagati da terzi, la Banca fornisce un'informativa ex-ante, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, contenente informazioni adeguate affinché il cliente possa prendere una decisione d'investimento consapevole con riferimento ai costi, oneri e incentivi in relazione allo specifico servizio di investimento prestato.

Con riferimento all'informativa ex-post, nell'ambito dell'informativa annuale sui costi e oneri, la Banca comunica ai propri clienti l'importo esatto del pagamento o beneficio ricevuto. In particolare, nell'informativa annuale sui costi e oneri, oltre alle informazioni sugli incentivi pagati in relazione ai servizi di investimento prestati ai clienti, la Banca fornisce le informazioni relative all'incidenza dei costi e oneri sul patrimonio complessivo del cliente.

Tali obblighi di rendicontazione vengono altresì adempiuti con riferimento alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

7. Informazioni sulla Politica in materia di gestione dei Conflitti di Interesse

La Banca ha provveduto a effettuare una mappatura dei possibili Conflitti di Interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento delle proprie attività e servizi riconducibili alle seguenti due fattispecie:

- Conflitti di Interesse che possano ripercuotersi negativamente sugli interessi della Banca;
- Conflitti di Interesse che possano ripercuotersi negativamente sulla situazione del Cliente.

7.1. Identificazione dei conflitti di interesse

Un elemento di centrale importanza per garantire una corretta gestione delle attività della Banca e il perseguimento degli obiettivi di sana e prudente gestione della stessa è costituito dalla individuazione delle fattispecie che possano cagionare un Conflitto tra la Banca e i Soggetti Rilevanti. A titolo esemplificativo, nell'ambito della identificazione delle diverse tipologie di Conflitti, la Banca valuta i criteri di seguito specificati:

- gli interessi economici che un Soggetto Rilevante abbia in una data operazione, tra i quali si annoverano, a titolo esemplificativo, interessenze o altri interessi economici presso la Clientela della Banca, ovvero prestiti concessi dalla stessa a una società di proprietà di un Soggetto Rilevante;
- rapporti di natura professionale o di impiego presso i Soci, ovvero con altre imprese controllate da questi ultimi, ivi inclusa la detenzione di cariche societarie presso i Soci;
- eventuali ulteriori attività professionali svolte dai Soggetti Rilevanti, ove le stesse possano risultare in conflitto con l'operatività della Banca o con specifiche attività poste in essere dalla medesima;
- rapporti personali o professionali con fornitori di particolare rilevanza della Banca, consulenti o altri prestatori di servizi.

Sulla base della operatività della Banca e dei rapporti di natura personale, professionale e di altro genere tra Soggetti Rilevanti e terze parti, la Banca ha individuato a titolo esemplificativo le seguenti casistiche nelle quali, anche in astratto, potrebbe sorgere un Conflitto di Interesse:

- detenzione, da parte degli Esponenti Aziendali della Banca, di cariche di amministrazione, direzione o controllo presso i Soci, ovvero in imprese o enti controllati da questi;
- rapporti di impiego, anche con qualifica dirigenziale, presso i Soci o altre imprese o enti controllati da questi;
- concessione di finanziamenti o altri crediti agli Esponenti Aziendali, e/o a Soci, ovvero ad altre imprese o enti controllati dagli stessi;
- erogazione dei Servizi Rilevanti ai propri Dipendenti;
- sottoscrizione di accordi di fornitura di beni o servizi con imprese con cui un Soggetto Rilevante abbia in essere un rapporto personale, professionale o di altra natura nei termini previsti dai criteri sopra riportati;
- definizione di accordi di consulenza con terze parti con cui un Soggetto Rilevante abbia in essere un rapporto personale, professionale o di altra natura, nei termini previsti dai criteri sopra riportati;
- definizione ex-ante e nella successiva implementazione della struttura organizzativa e commerciale della Banca, che possa determinare l'insorgenza di Conflitti di Interesse. A titolo esemplificativo, possono rientrare in tale fattispecie le circostanze in cui a un medesimo soggetto vengano affidati compiti operativi e funzioni di controllo inerenti alla medesima area operativa;
- la fornitura di beni o servizi o la definizione di accordi commerciali con i Soci o con imprese o enti controllati da questi ultimi;
- operazioni personali, con ciò intendendo, in particolare, quelle operazioni attuate da soggetti che per ruolo o per la posizione che rivestono all'interno della Banca risultano in potenziale conflitto con la medesima o che abbiano accesso a informazioni privilegiate.

La Politica in materia di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, si propone, tra le altre, la finalità di definire e implementare processi e presidi volti alla corretta e piena individuazione, prevenzione, gestione e mitigazione dei Conflitti di Interesse che possano ripercuotersi negativamente sulla situazione del Cliente, procedendo a informare la Clientela della natura e delle fonti dei Conflitti di interesse, laddove i presidi e le

soluzioni organizzative adottati a tal fine dalla Banca non siano idonei ad escludere con sufficiente grado di certezza che sia evitato il rischio di lesione del miglior interesse del Cliente.

Al fine di definire e implementare processi e presidi volti alla corretta e piena individuazione, prevenzione, gestione e mitigazione dei Conflitti di Interesse che possano ripercuotersi negativamente sulla situazione del Cliente, la Banca individua, a titolo esemplificativo, tra le situazioni di Conflitto i casi in cui, a seguito della prestazione di un Servizio Rilevante, la Banca o un Soggetto Rilevante:

- possa realizzare un profitto finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- sia portatore di un interesse nel risultato del Servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello cui il Servizio è prestato;
- svolga la medesima attività del Cliente;
- riceva o possa ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione al Servizio allo stesso prestato, un incentivo di natura monetaria o non monetaria.

La Banca, a seguito di una approfondita analisi dei possibili Conflitti, ha individuato ipotesi di Conflitto di Interesse inerenti ai seguenti Servizi:

- distribuzione assicurativa;
- consulenza in materia di investimenti;
- ricezione e trasmissione ordini;
- collocamento senza assunzione di impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli, anche svolta in regime di delega da un soggetto terzo rispetto alla Banca o avvalendosi della consulenza dello stesso;
- servizi accessori di: i) custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti; ii) concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito; iii) servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento; iv) ricerca in materia di investimenti;
- servizi e prodotti bancari, tra i quali si annoverano altresì i servizi di pagamento collocati presso la Clientela.

7.2. Prevenzione e gestione dei conflitti

La Banca individua e definisce presidi di ordine generale e particolari con riferimento alle situazioni di Conflitto di Interesse, applicabili indipendentemente dalla natura e fonte del Conflitto medesimo e attinenti, nello specifico, alla definizione della propria struttura operativa e organizzativa.

In tale contesto, la Banca, nella definizione della propria struttura organizzativa, procede a una adeguata separazione dei compiti, avendo cura in particolare di affidare a soggetti distinti attività che risultino confliggenti sia all'interno dei processi operativi interni, che nell'ambito delle attività di controllo interno.

Inoltre, la Banca individua misure atte a istituire barriere informative volte a prevenire lo scambio di informazioni tra soggetti che svolgono attività confliggenti.

Tra le misure organizzative e i presidi volti a una piena e corretta prevenzione e gestione dei Conflitti di Interesse nei confronti della Clientela nell'ambito dell'erogazione dei Servizi Rilevanti, vi sono:

- il divieto di porre in essere operazioni con frequenza non necessaria al perseguitamento degli interessi di investimento, previdenziali o creditizi del Cliente;
- il divieto di effettuare trattamenti discriminatori ingiustificati tra Clienti, nonché di riconoscere condizioni di favore per l'erogazione del Servizio Rilevante che non siano adeguatamente motivate e sottoposte a debiti processi autorizzativi interni;
- la definizione di una politica per l'approvazione dei nuovi prodotti/servizi offerti alla Clientela e la loro revisione periodica al fine di gestire i rischi connessi al ciclo di vita di un prodotto/servizio. Tale politica prevede un *iter* obbligatorio di approvazione e revisione avviato delle strutture che propongono nuovi prodotti/sevizi che coinvolge le diverse strutture e funzioni della Banca potenzialmente impattate, comprese le Funzioni di Controllo. Nell'ambito del processo di approvazione di tali prodotti, la Banca, per il tramite delle strutture competenti, provvede a verificare la sussistenza di eventuali Conflitti di Interesse e a comunicarli al Comitato Prodotti, il quale valuta le idonee misure di mitigazione del Conflitto e l'eventuale *closure* al Cliente;
- la definizione di una politica in materia di governo e controllo dei prodotti distribuiti e dei servizi resi in qualità di intermediario distributore, nell'ambito della quale sono definiti specifici presidi volti alla piena gestione dei Conflitti con la Clientela in fase di distribuzione.

Con riferimento ai Conflitti di Interesse connessi alla distribuzione di prodotti assicurativi emessi dai Soci, anche per mezzo di rappresentanze, e da società o enti sottoposti al controllo dei Soci, la Banca adotta soluzioni organizzative e presidi volti a una corretta gestione dei Conflitti.

Una ulteriore ipotesi di Conflitto idonea ad incidere negativamente sull'interesse del Cliente è costituita dall'attuazione di operazioni di finanziamento garantito da IBIPs, rispetto alle quali la Banca assuma la contemporanea assunzione della qualifica di distributore e di vincolatario/beneficiario della prestazione assicurativa. Rispetto a tale specifica fattispecie, con riferimento a ciascun rapporto contrattuale, la Banca verifica se tale contemporanea qualifica possa ripercuotersi negativamente sull'interesse del Cliente, tenendo in particolare in considerazione la contestualità dell'operazione e la situazione finanziaria del Cliente.

La Banca, coerentemente con la normativa applicabile, ha adottato misure organizzative volte a garantire la ricezione e la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente.

La Banca riceve e/o eroga incentivi a condizione che gli stessi siano comunicati chiaramente al cliente in modo completo, accurato e comprensibile prima della prestazione del servizio o della attività di investimento o della distribuzione dell'IBIP, siano rendicontati periodicamente e siano volti ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente in linea con quanto richiesto dalla normativa applicabile. In ogni caso, la percezione da parte della Banca di incentivi non deve comunque ostacolare l'adempimento da parte della Società stessa dell'obbligo di servire al meglio l'interesse del Cliente in attuazione dei principi generali di correttezza e diligenza.

In un'ottica di adeguata gestione dei possibili Conflitti di Interesse, la Banca ha definito un'apposita separazione delle strutture operative deputate alla gestione della rete dei Consulenti Finanziari e alla ricerca in materia di investimenti.

7.3. Informativa alla Clientela

Qualora le misure generali e specifiche di prevenzione e gestione dei Conflitti in concreto adottate dalla Banca, descritte al paragrafo precedente, non siano ritenute sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali Conflitti di Interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché essi, muniti delle necessarie informazioni, possano prendere una decisione in ordine all'opportunità di eseguire o meno una determinata operazione con la Banca, o per il suo tramite, tenuto conto dei Conflitti esistenti.

8. Informazioni su Costi ed Oneri dei Servizi offerti dalla Banca

Nell'ambito delle proprie politiche commerciali la Banca definisce e struttura commissioni, oneri e spese da applicare alla prestazione dei servizi di investimento e bancari.

Tali politiche tengono in considerazione molteplici fattori sia relativi alla tipologia di servizio offerto sia alle caratteristiche soggettive dei Clienti ai quali i servizi stessi sono offerti.

Le commissioni per la prestazione dei servizi di investimento sono indicate nei singoli contratti che devono essere consegnati al Cliente in tempo utile prima della sottoscrizione dei contratti stessi; in tale sezione sono indicate anche le modalità per il pagamento di competenze, commissioni, oneri o spese. Per le operazioni su strumenti finanziari espressi in valuta estera la Banca applica il tasso di cambio rinvenibile sul mercato nel giorno di esecuzione dell'operazione. Le operazioni di collocamento di OICR in divisa diversa dall'euro sono invece regolate con i tassi di cambio applicati dalle Banche Depositarie.

Le informazioni sui costi applicati ai singoli prodotti sono contenute i) nei rispettivi Prospetti Informativi contenenti anche le indicazioni relative alle modalità di pagamento di competenze, commissioni oneri e spese; ii) nella sezione relativa alle condizioni economiche dei singoli contratti ovvero nei relativi allegati; iii) all'interno della Scheda Prodotto laddove prevista, all'interno dei KIID UCITS per gli organismi di investimento collettivi del risparmio armonizzati e all'interno dei KID per i prodotti d'investimento e d'investimento assicurativo pre-assemblati commercializzati a clientela "al dettaglio", denominati PRIIPs (ad es. obbligazioni strutturate, certificates, derivati, polizze *unit* e *index linked*). In aggiunta, la Banca consegna al Cliente, prima della conclusione di ciascuna operazione in strumenti finanziari, l'indicazione puntuale in forma aggregata di tutti i costi applicati a tale operazione, siano essi afferenti al servizio d'investimento erogato che al prodotto oggetto d'investimento. Tali informazioni includono anche il dettaglio di eventuali incentivi percepiti dalla Banca. Tutti i costi ed oneri applicati, rappresentati in forma aggregata e su richiesta del cliente in forma analitica, espressi in formato numerico e percentuale, sono inoltre inclusi in un rendiconto che la Banca invierà annualmente.

La prestazione dei servizi offerti dalla Banca può comportare anche l'applicazione di imposte per le quali la Banca può agire in qualità di Sostituto di Imposta. Nel caso in cui la Banca non agisca in qualità di sostituto d'imposta sarà cura del Cliente adempiere agli obblighi di legge.

Il controvalore delle operazioni disposte dalla Clientela, ovvero dalla Banca per quanto riguarda la prestazione del servizio di Gestione dei Portafogli, le relative commissioni, nonché le relative imposte, in base al regime fiscale del Cliente, saranno addebitate sul conto del Cliente o sulla Gestione Patrimoniale di competenza.

9. Informazioni sugli strumenti finanziari

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti/prodotti finanziari il Cliente deve informarsi presso la Banca sulla natura ed i rischi delle operazioni che si accinge e a compiere. Il Cliente deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta, soprattutto nei casi in cui i rischi connessi con uno strumento finanziario che combina uno o più strumenti/servizi finanziari siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti. Ulteriori informazioni sulla natura e sui rischi del singolo specifico strumento/prodotto finanziario saranno forniti al Cliente per consentirgli di adottare decisioni di investimento informate nell'ambito della Scheda Prodotto, ove prevista al momento della richiesta del Cliente di conferire l'ordine di operare in strumenti finanziari, ovvero all'interno dei documenti standardizzati contenenti le caratteristiche chiave dei prodotti quali organismi di investimento collettivi del risparmio armonizzati (c.d. KIID UCITS) oppure prodotti d'investimento e d'investimento-assicurativi pre-assemblati, quali ad esempio obbligazioni strutturate, certificates, derivati, polizze unit e index linked, commercializzati alla clientela "al dettaglio" (c.d. KID PRIIPs). Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un soggetto terzo le informazioni su tali garanzie e sul garante saranno oggetto di separata comunicazione al Cliente affinché ne possa valutare correttamente gli effetti.

Nel caso in cui uno strumento finanziario sia oggetto di un'offerta al pubblico e sia stato pubblicato un prospetto conformemente alle regole del TUF, la Banca comunicherà al Cliente le modalità per ottenere tale prospetto.

9.1. Le principali tipologie di prodotti e strumenti finanziari

a1. Titoli azionari (rappresentativi del capitale di rischio o comunque convertibili in capitale di rischio)

Rientrano in tale categoria i seguenti strumenti: azioni, diritti di opzione, obbligazioni convertibili.

AZIONI

Acquistando titoli azionari si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'Assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'Assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

DIRITTI DI OPZIONE

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionario), o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società.

a2. Titoli obbligazionari

Acquistando titoli obbligazionari si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli obbligazionari si differenziano dai titoli azionari perché, mentre questi ultimi

assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale.

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni.

OBBLIGAZIONI SOVRANAZIONALI

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui la Banca Mondiale (World Bank), la Inter-American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) che sono i principali emittenti di obbligazioni sovrnazionali.

OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale. In Italia i più diffusi sono BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP.

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE

Nelle obbligazioni societarie l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

OBBLIGAZIONI DROP LOCK (OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CONVERTIBILI IN OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO)

Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. Nell'obbligazione drop lock viene stabilità sin dall'inizio una soglia minima di rendimento (trigger rate) sotto la quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al trigger rate.

OBBLIGAZIONI IN VALUTA O "EUROBOND"

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.

OBBLIGAZIONI SUBORDINATE

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente.

a3. Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV). Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 65/2009 e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine. Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculatori, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo. I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi. Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno

diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari, (iv) liquidità, (v) flessibili. I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

a4. Exchange Traded Funds (ETF)

Con ETF si identifica una particolare tipologia di OICR che ha due principali caratteristiche: i) è negoziato in Borsa come un'azione; ii) ha come unico obiettivo d'investimento quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Un ETF riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di un'azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento.

a5. Exchange Traded Commodities (ETC)

Sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC physically-backed) o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Similmente agli ETF, gli ETC sono negoziati in Borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime a cui fanno riferimento. Gli ETC non sono OICR, ma titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto nella materia prima (ETC physically-backed) o dell'investimento in contratti su merci, stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing.

a6. Exchange Traded Notes (ETN)

Sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Similmente agli ETF, gli ETN sono negoziati in Borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance del sottostante (tipicamente un indice) a cui fanno riferimento. Gli ETN non sono OICR, ma titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto nel sottostante o dell'investimento in contratti sul sottostante medesimo, stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing.

a7. Strumenti finanziari derivati

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato. La relazione - determinabile attraverso funzioni matematiche - che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay-off". Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter (OTC)".

Di seguito si descrivono alcune categorie di strumenti finanziari derivati.

CONTRATTI A TERMINE

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- merci, come petrolio, oro, grano, ecc.

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o anche prezzo spot maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza).

La principale tipologia di contratti a termine sono i Contratti future. I future sono contratti a termine negoziati sui mercati regolamentati caratterizzati dalla presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house (che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia) il cui compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.

Il loro prezzo - che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto future price.

In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future se è un'attività finanziaria.

OPZIONI

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.

Le opzioni si distinguono in:

- "at the money" quando il prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo);
- "in the money" quando l'acquirente percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto pay-off positivo): pertanto, una call è "in the money" quando lo strike è inferiore allo spot, mentre, al contrario, una put è "in the money" quando lo strike è superiore allo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni "deep in the money");
- "out of the money" quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun pay-off positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che peraltro non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, una call è "out of the money" quando lo strike è superiore allo spot, mentre una put è "out of the money" quando lo strike è inferiore allo spot. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione "deep out of the money".

L'esecuzione del contratto, per le opzioni "in the money", può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement).

CERTIFICATI

I certificati sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante. I certificati senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi: i certificati che replicano la performance dell'underlying (detti comunemente benchmark), vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e i certificati che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato). I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDEx di Borsa Italiana, i secondi nel segmento investment certificates classe b).

I certificati con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto bull) sul sottostante, impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato.

Mentre i certificati con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificati senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

WARRANT

I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

COVERED WARRANT

Nella definizione offerta da Borsa Italiana, i covered warrant sono strumenti finanziari derivati messi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più elevata.

a8. Titoli obbligazionari con componente derivativa (c.d. titoli strutturati)

Sono definiti titoli strutturati le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

I azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato;

II indici azionari o panieri di indici azionari;

III valute;

IV quote o azioni di OICR;

V merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non

conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette step down e step up). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le reverse. Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità alle stesse connessi.

Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.

a9. Prodotti di investimento assicurativi

Sono prodotti di investimento assicurativi quei prodotti in cui la prestazione o il valore di riscatto sono esposti, in tutto o in parte, alle fluttuazioni di mercato. Rientrano nei prodotti di investimento assicurativi le polizze unit linked, index linked, i contratti di capitalizzazione, le polizze rivalutabili o con partecipazione agli utili collegate a gestioni separate, le polizze c.d. multiramo, ossia le polizze che combinano coperture di tipo unit/index linked e quelle rivalutabili/con partecipazione agli utili.

POLIZZE INDEX LINKED

Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (rectius indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento. In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa. È possibile classificare le polizze index linked in tre categorie:

I pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazioni dell'indice di riferimento;

II a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;

III a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle index linked a rendimento minimo all'assicurato è restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

POLIZZE UNIT LINKED

Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Analogamente alle index linked anche le polizze unit linked possono essere classificate in polizze:

I pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;

II garantite: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE

La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

POLIZZE DI RAMO I COLLEGATE A GESTIONI SEPARATE

Le polizze di ramo I collegate a gestioni separate sono contratti di assicurazione sulla vita che legano il livello delle prestazioni dell'assicuratore e, eventualmente, quello dei premi dovuti dal contraente al rendimento che l'assicuratore ottiene investendo i premi raccolti. Questi ultimi vengono immessi in una particolare gestione separata rispetto al complesso delle attività dell'impresa; i rendimenti ottenuti ogni anno aumentano la prestazione garantita secondo una determinata percentuale (aliquota di retrocessione) stabilita in contratto.

POLIZZE MULTIRAMO

Le polizze multiramo sono polizze di assicurazione sulla vita che consentono di legare la prestazione sia ad una tradizionale gestione separata che a uno o più fondi assicurativi interni di tipo unit linked o ad uno o più indici. Questa tipologia di contratti assicurativi permette di salvaguardare il capitale ed eventualmente di ottenere un rendimento minimo attraverso la gestione separata e, al tempo stesso, di partecipare attraverso i fondi assicurativi unit linked o agli indici agli andamenti dei mercati finanziari.

9.2. I rischi ed il funzionamento delle performance degli investimenti in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio ed il funzionamento delle performance derivanti da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

I la variabilità del prezzo dello strumento finanziario e di eventuali flussi cedolari e/o dividendi, laddove previsti;

II la sua liquidità;

III la valuta in cui è denominato;

IV gli altri fattori fonte di rischi generali, compreso il rischio di sostenibilità.

Inoltre, specifiche considerazioni sono sviluppate in merito agli strumenti finanziari derivati, alle gestioni di portafogli e ai prodotti assicurativi finanziari (V).

I.i VARIABILITÀ DEL PREZZO E DI EVENTUALI FLUSSI CEDOLARI E/O DIVIDENDI

Il prezzo ed eventuali flussi cedolari e/o dividendi di ciascun strumento finanziario dipendono da numerose circostanze e possono variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

I.i TITOLI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI

A parità di altre condizioni, un titolo azionario è più rischioso di un titolo obbligazionario, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli obbligazionari rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli obbligazionari potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è molto improbabile che i detentori di titoli azionari possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

I.ii RISCHIO SPECIFICO E RISCHIO GENERICO

Sia per i titoli azionari che per i titoli obbligazionari, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli azionari trattati su un mercato regolamentato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli obbligazionari si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso. Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato si ripercuotono sui prezzi dei titoli a tasso fisso in modo più accentuato che sui prezzi dei titoli a tasso variabile (cfr. infra par. I.iv).

I.iii RISCHIO EMITTENTE

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli azionari riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli obbligazionari, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura dei rendimenti che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il rendimento che le obbligazioni dovranno corrispondere all'investitore.

Agenzie specializzate indipendenti pubblicano un giudizio (rating) riguardante il merito di credito di un emittente o di una particolare emissione, espresso da un codice alfanumerico. Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione. Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società

da valutare (financial profile), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (business profile). Il giudizio di rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza: nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento di downgrade. Si distingue tra rating dell'emittente e rating di un'emissione. Il rating di un emittente (detto anche rating di controparte o issuer credit rating) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un'emissione può differire da quello dell'emittente perché alcune obbligazioni sono assistite da garanzie specifiche, che aumentano la probabilità di un loro integrale rimborso a scadenza anche in caso di insolvenza dell'emittente. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating delle tre principali agenzie specializzate (Standard & Poor's, Fitch e Moody's).

I.iii.1 TITOLI INVESTMENT GRADE

S&P o Fitch AAA e Moody's Aaa: è il rating più alto. Indica estrema qualità. La capacità di rimborso dell'emittente è pressoché garantita e il titolo è solo minimamente sensibile alle circostanze avverse.

S&P o Fitch AA+, AA, AA- e Moody's Aa1, Aa2, Aa3: indica alta qualità. L'obbligazione è poco sensibile alle circostanze avverse. La capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita.

S&P o Fitch A+, A, A-, Moody's A1, A2, A3: indica medio-alta qualità. L'obbligazione è moderatamente sensibile alle circostanze avverse. La capacità di rimborso dell'emittente è comunque buona.

S&P o Fitch BBB+, BBB, BBB- e Moody's Baa1, Baa2, Baa3: indica media qualità. Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse.

I.iii.2 TITOLI SPECULATIVE GRADE

S&P o Fitch BB+, BB, BB- e Moody's Ba1, Ba2, Ba3: titoli con significative caratteristiche speculative, dalla solidità incerta, molto sensibili a circostanze di mercato avverse. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili o favorevoli.

S&P o Fitch B+, B, B- e Moody's B1, B2, B3: titoli molto speculativi, dalla solidità scarsa. Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza, molto dipendente da un contesto di mercato favorevole.

S&P o Fitch CCC+, CCC, CCC- e Moody's Caa1, Caa2, Caa3: titoli molto rischiosi, dalla solidità molto scarsa, con alta probabilità di insolvenza in un contesto di mercato sfavorevole.

S&P o Fitch CC e Moody's Ca: situazione vicina all'insolvenza con minime possibilità di recupero.

S&P o Fitch SD, RD, D e Moody's C: situazione di insolvenza, default effettivo o annunciato con probabilità di recupero prossime allo zero.

I.iv RISCHIO D'INTERESSE

Con riferimento ai titoli obbligazionari, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva dei rendimenti si adeguia continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento effettivo di un titolo obbligazionario si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Il rischio di tasso di un'obbligazione è funzione della sua duration. La duration viene utilizzata quale indicatore di rischio dei titoli obbligazionari presenti in portafoglio. La duration di un'obbligazione è definita come scadenza media dei flussi di cassa attesi, ponderata per il contributo del valore attuale di ciascun flusso alla formazione del prezzo. A un'elevata duration corrisponde un'elevata sensibilità del prezzo del titolo al variare del tasso di rendimento e viceversa. Essa permette di misurare (con una certa approssimazione) la variazione del prezzo di un titolo obbligazionario a seguito della variazione del livello dei tassi di interesse. La duration è pari alla durata anagrafica per i titoli privi di cedola (zero coupon bond), mentre è sempre inferiore alla durata nel caso di titoli muniti di cedola. A parità di scadenza e di altre condizioni, la duration è più elevata per i titoli con cedola relativamente bassa e tende a diminuire all'aumentare del tasso di rendimento.

I.v EFFETTO DELLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. BENEFICI E RISCHI DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Al di là del beneficio della diversificazione, occorre sottolineare che gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo presentano gli stessi fattori di rischio tipici degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire; inoltre, i fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati oppure non sufficientemente diversificati presentano anche un rischio specifico. In aggiunta, le strategie di investimento del fondo possono implicare scostamenti della performance nei confronti del parametro di riferimento.

Gli ETF presentano gli stessi rischi e gli stessi benefici dei normali fondi d'investimento, con la differenza che i primi si limitano a replicare la performance dell'indice con una gestione totalmente passiva, mentre i secondi sono caratterizzati da una gestione attiva e presentano di norma un rendimento diverso da quello del benchmark di riferimento. Gli ETF tradizionali replicano l'indice di riferimento acquistando direttamente i titoli che compongono l'indice in proporzione al loro peso. Gli ETF "sintetici" invece investono in derivati legati agli indici di mercato: rispetto agli ETF tradizionali, possono essere costruiti per moltiplicare i rendimenti (in positivo e in negativo) dell'indice di riferimento (effetto moltiplicativo pari a 2 o anche a 3) o per ottenere rendimenti di segno opposto rispetto a quelli dell'indice di riferimento (ETF ribassisti). Rispetto a quelli tradizionali, gli ETF sintetici presentano anche tutti i rischi tipici dei derivati (si veda infra par. "Rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati": effetto leva, rischio di controparte in caso di derivati non negoziati in mercati regolamentati, ecc.). In genere, gli ETC investono in derivati e non fisicamente in una commodity, quindi presentano tutti i rischi tipici degli ETF sintetici. Inoltre, a differenza degli ETF (che hanno un patrimonio separato da quello dell'emittente), chi sottoscrive un ETC è esposto al rischio di insolvenza dell'emittente (analogamente a chi sottoscrive un'obbligazione). Gli ETN (Exchange Traded Notes) non fruttano interessi e non distribuiscono cedole o dividendi. A differenza degli ETF, i sottoscrittori di ETN diventano creditori della banca emittente, esponendosi al rischio di insolvenza della stessa.

II. Liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato e dalle caratteristiche del titolo stesso. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati regolamentati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in Paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

Con riferimento alle caratteristiche del titolo, le obbligazioni strutturate o con complessi meccanismi di indicizzazione del tasso di interesse presentano di norma un grado di liquidità inferiore a quello dei titoli non strutturati di analoga scadenza.

Lo smobilizzo di uno strumento illiquido può comportare tempi lunghi e/o condizioni di prezzo molto svantaggiose; nei casi più gravi di illiquidità, gli strumenti non possono essere smobilizzati prima della loro scadenza. Di conseguenza, l'investimento in uno strumento illiquido non è compatibile con un orizzonte temporale di breve termine; nei casi di strumenti finanziari particolarmente illiquidi, l'investimento non è compatibile con un orizzonte temporale inferiore alla vita residua del titolo.

Il grado di liquidità di uno strumento finanziario può variare nel tempo: titoli liquidi al momento dell'acquisto possono diventare illiquidi nel corso della loro vita per le mutate condizioni di mercato o dell'emittente.

III. Valuta di denominazione

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una valuta diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento (Euro) e la valuta estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le valute di molti Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

IV. Altri fattori fonte di rischi generali

IV.i OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI EMESSI OVVERO ESEGUITE IN MERCATI AVVENTI SEDE IN ALTRE GIURISDIZIONI

Quando uno strumento finanziario è emesso in un Paese diverso da quello di riferimento dell'investitore, e/o è quotato su un mercato avente sede all'estero le operazioni eseguite su tali mercati, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni sono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

IV.ii OPERAZIONI ESEGUITE FUORI DA SEDI DI NEGOZIAZIONE

Un mercato regolamento è un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente. I sistemi multilaterali di negoziazione sono sistemi multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentono l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari. I sistemi organizzati di negoziazione sono sistemi multilaterali, diversi da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione, che consentono l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti. Gli internalizzatori sistematici sono imprese di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per conto proprio eseguendo gli ordini dei Clienti. Il modo sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate dal soggetto su uno specifico strumento finanziario in relazione al totale delle negoziazioni effettuate sullo strumento finanziario dal soggetto medesimo o all'interno dell'Unione Europea. Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati regolamentati/sistemi multilaterali di negoziazione/sistemi organizzati di negoziazione/internalizzatori sistematici, anche ponendosi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dalle sedi di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato regolamentato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

V. Altri fattori di rischio specifici di alcuni strumenti/servizi finanziari

V.i RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Gli strumenti finanziari derivati possono esporre il patrimonio del Cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate). Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

V.i.1 RISCHI DEI FUTURES

- L'effetto leva

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore.

Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore sarà debitore di ogni altra passività prodottasi.

- Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

V.i.2 RISCHI DELLE OPZIONI

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

- L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è possibile che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o l'incasso di un differenziale in denaro oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

- La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere

la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

V.i.3 GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHIO COMUNI ALLE OPERAZIONI IN FUTURES E OPZIONI

- Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

- Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

- Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

V.ii RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN CERTIFICATI

I certificati possono avere come sottostanti una vasta gamma di attività: azioni, panieri di azioni o indici, divise, metalli preziosi, merci, ecc.. Essi presentano una grande varietà di profili di rischio/rendimento, che dipendono da diversi fattori: a) tipologia di sottostante e strategie di investimento seguite; b) presenza o meno di una garanzia di rimborso del capitale; c) utilizzo o meno della leva. I rischi di mercato dei certificati sono legati alle variazioni che intervengono nel valore di mercato delle attività sottostanti: prezzi delle azioni o delle commodities, variazioni dei tassi d'interesse, variazioni delle volatilità, ecc.. Essi sono più elevati in caso di utilizzo della leva e di assenza di una protezione a scadenza del capitale investito: nel contempo, la presenza di una protezione sul capitale investito riduce la performance positiva del certificato in caso di variazioni favorevoli del prezzo del sottostante. Nel caso in cui l'investitore decida di smobilizzare i certificati detenuti prima della loro scadenza naturale, esiste un rischio di liquidità, che tende a ridursi in presenza di mercati secondari sui quali i certificati possono essere scambiati. Trattandosi di titoli emessi da una banca, i certificati sono soggetti al rischio emittente, che riguarda la possibilità che la banca che li ha emessi non sia in grado di adempiere agli obblighi contrattuali connessi a tali strumenti finanziari.

V.iii RISCHIOSITÀ DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

I rischi di mercato dei prodotti di investimento assicurativi sono legati ai fattori che incidono sul valore di mercato degli strumenti finanziari sui quali vengono investiti i premi. Tali rischi sono più contenuti in caso di presenza di garanzie sul rimborso e/o sul rendimento minimo a scadenza.

V.iv RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione (misurata dal VaR), tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescelgere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo. L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la valutazione:

- a. delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria,
- b. del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione,
- c. la rischiosità effettiva della linea di gestione (VaR),
- d. il parametro di riferimento (benchmark).

V.v RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ

Con rischio di sostenibilità si definisce, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2019/2088, un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

a. STRUMENTI FINANZIARI INSERIBILI NELLA LINEA DI GESTIONE

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità

degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

Stante quanto sopra specificato, la Banca non include all'interno delle linee di Gestione (sia in Delega, sia non in Delega) prodotti e strumenti finanziari inclusi nella Exclusion List del Gruppo Zurich. Per un dettaglio, si rimanda alle Politiche per l'Investimento Responsabile adottate dalla Banca e pubblicate sul proprio sito istituzionale, sezione "Sostenibilità".

b. LEVA FINANZIARIA

Nel contratto di gestione è stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore di riferimento degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L'intermediario può innalzare la leva finanziaria di un patrimonio facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differente le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

c. VaR

Il VaR (Value at Risk) è la misura della perdita potenziale di un investimento in un certo orizzonte temporale, calcolata su base statistica con un determinato livello di probabilità. È un indicatore comunemente usato per misurare il rischio di mercato delle attività detenute in portafoglio. Tale parametro esprime in termini percentuali - rapportando l'entità del movimento avverso del mercato o della singola attività all'entità dell'investimento - la perdita monetaria massima che verrà subita, con una certa probabilità in un certo intervallo di tempo, dato l'investimento effettuato. Ad esempio, un VaR pari al 5% relativo ad un portafoglio di attività finanziarie, con un livello di probabilità del 99% su di un orizzonte temporale di un mese, indica come il valore di mercato del portafoglio, con una probabilità pari al 99% dei casi, non subirà una perdita nell'arco di un mese superiore al 5%.

d. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (BENCHMARK)

Il parametro di riferimento (benchmark) è l'indice oggettivo di riferimento utilizzato per confrontare la performance di un portafoglio con l'andamento del mercato. Un benchmark deve in primo luogo comunicare il rischio tipico del mercato in cui il portafoglio investe. Per mezzo del benchmark, quindi, si permette all'investitore di valutare i rischi e le opportunità insite negli strumenti d'investimento disponibili sui diversi mercati. La valutazione del rischio dell'investimento si ottiene analizzando la composizione del benchmark o degli indici di mercato che lo compongono, nonché le modalità di costruzione dello stesso. Vi sono alcune proprietà che un benchmark dovrebbe idealmente possedere e delle quali bisogna tenere conto nella sua scelta:

- 1) Trasparenza: gli indici devono essere calcolati con regole replicabili dall'investitore. Questo principio permette di anticipare i periodici cambiamenti della composizione degli indici stessi;
- 2) Rappresentatività: gli indici devono essere rappresentativi delle politiche di gestione del portafoglio;
- 3) Replicabilità: gli indici dovrebbero essere completamente replicabili con attività acquistabili direttamente sul mercato;
- 4) Hedgeability: è preferibile che gli indici siano anche sottostanti di contratti derivati così da permettere una copertura tempestiva dei portafogli e l'abbassamento dei costi di transazione.

9.3. La nuova gestione delle crisi bancarie

Con decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione in Italia alla Direttiva 2014/59/UE (BRRD). Tale Direttiva istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento. I decreti sono entrati in vigore il 17 novembre 2015 e le disposizioni in materia di bail-in sono state applicate dal 1° gennaio 2016.

Il nuovo apparato normativo è volto principalmente a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente elencate nel decreto 180/2015 (art. 18), sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione infra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

In particolare, il d.lgs 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia, in qualità di Autorità di risoluzione, disponga:

- i. la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in crisi, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- ii. quando la misura indicata alla lettera (i) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail-in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

In caso di bail-in, l'ammontare della riduzione o conversione è assorbito da azionisti e creditori secondo una specifica gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Pertanto, in caso di bail in:

1. si dovrà innanzitutto procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo il seguente ordine:
 - i. degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni e le quote di capitale;
 - ii. degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ogni strumento obbligazionario subordinato, perpetuo, con clausole di conversione automatica in azioni o riduzione automatica del valore nominale in caso di riduzione del capitale primario, rimborsabile solo previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;
 - iii. degli strumenti di capitale di classe 2 come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli strumenti obbligazionari subordinati diversi da quelli di cui al punto precedente, con durata originaria di almeno 5 anni;
 - iv. dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - v. delle restanti passività;
2. una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine nel seguito indicato:
 - i. degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
 - ii. degli strumenti di capitale di classe 2;
 - iii. dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - iv. delle restanti passività.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d'Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, figurano in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i. i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino ad Euro 100.000;

- ii. le passività garantite come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le obbligazioni garantite (covered bonds);
- iii. le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto di cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- iv. le passività interbancarie con durata originaria inferiore a 7 giorni verso banche non facenti parte del gruppo dell'intermediario (c.d. rapporti interbancari);
- v. le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale;
- vi. i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali verso fornitori di beni e servizi necessari, verso i sistemi di garanzia dei depositanti.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in.

10. Informativa in materia di Sostenibilità

Il crescente interesse degli investitori, la loro maggiore consapevolezza sull'importanza dei temi legati alla sostenibilità, nonché l'evoluzione del quadro normativo hanno favorito una diffusione sempre più ampia di prodotti finanziari che integrano i criteri di sostenibilità o presentano dichiarati obiettivi di investimento sostenibili.

Nel maggio 2018, l'Unione europea ha avviato un processo di trasformazione profonda del mercato finanziario, ridefinendo il suo significato in base al ruolo cruciale che il settore svolge nel raggiungimento di un'Europa sostenibile come peraltro dichiarato nell'EU Green Deal e nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile. In tale contesto, il cambiamento sistematico in atto è guidato dal Regolamento (UE) 2088/2019 (il "Regolamento"), il cui obiettivo è, in estrema sintesi, migliorare e armonizzare a livello europeo l'informativa destinata agli investitori finali da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari circa il loro approccio all'integrazione dei rischi di sostenibilità e alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei rispettivi processi decisionali in materia di investimenti e nei processi di consulenza.

A tal fine, l'obiettivo della Banca è quello di svolgere un ruolo propositivo nell'ambito dello sviluppo sostenibile anche attraverso l'adozione di politiche commerciali e procedure interne volte ad assicurare che i prodotti offerti risultino idonei a soddisfare le esigenze d'investimento del Cliente.

Per garantire il rispetto di questi principi, la Banca si propone di:

- Raccogliere tramite i propri Consulenti Finanziari le preferenze dei Clienti in termini di sostenibilità tramite l'apposita sezione contenuta all'interno del questionario di profilatura MiFID;
- Definire una metodologia volta ad identificare i prodotti e gli strumenti finanziari che rispettano i principi di sostenibilità attraverso la definizione di "strumento sostenibile";
- Definire un processo di selezione e monitoraggio dei prodotti e degli strumenti finanziari nell'ambito del processo d'investimento e delle controparti coinvolte (relativo ai servizi di consulenza in materia di investimenti) che tengano conto di fattori ambientali, sociali e di buon governo (cd. ESG), dei principi d'investimento sostenibile e responsabile (cd. SRI) nonché della distinzione tra prodotti sostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2088/2019 SFDR. Con riferimento al servizio di gestione del portafoglio, la Banca applica il regime di esclusioni del Gruppo e fornisce informativa ai sensi dell'Art. 6 del regolamento (UE) 2088/2019 SFDR;
- Definire criteri, strumenti e attività volti ad identificare, valutare e monitorare i prodotti e gli strumenti finanziari esposti a possibili rischi di sostenibilità;
- Dialogare attivamente con tutti gli stakeholder al fine di diffondere il proprio approccio strategico in ambito sostenibile e incoraggiando l'adozione delle migliori pratiche di governance nonché di una corretta gestione dei rischi ambientali e sociali;
- Adoperarsi affinché i Consulenti Finanziari siano adeguatamente formati sui temi riguardanti la sostenibilità in modo da supportare i clienti che abbiano espresso preferenze in questo senso a comprendere le caratteristiche dei prodotti che integrano principi ESG;
- Escludere dall'universo investibile le società che non adottano buone pratiche di governo societario e/o appartengono a settori controversi. In aggiunta a ciò, l'approccio all'investimento terrà in considerazione sia i fattori che le performance ESG delle società identificate e misurate attraverso uno specifico sistema di scoring utilizzato dal provider identificato per supportare la Banca in questo importante percorso.

Nell'ambito, dunque, della valutazione dei prodotti finanziari identificati come sostenibili sono presi in considerazione i fattori:

- AMBIENTALI (Environmental): al fine di misurare l'impatto che l'azienda ha sull'ecosistema;
- SOCIALI (Social): relativi alle politiche di genere, ai diritti umani, agli standard lavorativi e ai rapporti con le comunità civili circostanti;
- DI GOVERNANCE (Governance): orientati alla gestione delle politiche di governo societario, di retribuzione del top management di composizione del consiglio di amministrazione ed al comportamento dei vertici aziendali.

Le analisi e le valutazioni svolte al fine di identificare, valutare, prevenire e ridurre potenziali rischi derivanti da investimenti in realtà operanti in settori ritenuti non socialmente responsabili nonché caratterizzati da basso rating ESG, sono differenziate in base alla tipologia degli strumenti finanziari e sono formalizzate secondo le logiche proprie del processo decisionale degli investimenti adottato dalla Banca.

Con riferimento ai prodotti distribuiti, collocati e ai servizi prestati, la Banca ha disegnato una metodologia che contempera diversi criteri che devono essere soddisfatti contemporaneamente:

- Valutazione dell'emittente;
- Scoring di un provider esterno (MainStreet Partners – “MSP”);
- Soglia % di investimento in ESG nei servizi e prodotti;
- Esclusioni di settori non sostenibili.

Per i cosiddetti prodotti contenitore (es., Prodotti Assicurativi sia Multiramo che Unit Linked e Certificate) per i quali Zurich Bank svolgerà attività di distribuzione il profilo di sostenibilità sarà determinato attraverso l'attenta analisi delle informazioni/certificazioni fornite tempo per tempo dal manufacturer.

Con riferimento al servizio di Gestioni Patrimoniali, siano in delega o non in delega, l'eventuale profilo di sostenibilità è determinato da Zurich Bank stessa.

Tale approccio consente dunque alla Banca di prestare consulenza finanziaria in materia di investimenti nel pieno rispetto delle preferenze in ambito di sostenibilità espresse dai propri clienti (attraverso il questionario MiFID) nonché di offrire soluzioni quali ad esempio portafogli modello caratterizzati dall'elevato contenuto sostenibile degli strumenti che le compongono.

A tal fine, il pieno rispetto dei criteri di esclusione sotto riportati sarà garantito dal solido approccio ESG adottato dalla Banca. Il modello di scoring e le liste di esclusione consentono infatti la piena gestione del rischio ESG nonché il rispetto dei principi di sostenibilità nell'offerta dei prodotti e nelle scelte di investimento.

Di seguito viene fornito l'elenco dei settori monitorati nel processo oggetto di esclusione con le relative soglie:

CATEGORIA	CRITERI DI ESCLUSIONE	SOGLIA RICAVI
Armi Controverse	Società che generano ricavi dalla produzione di armi “controverse”: Munizioni a grappolo, Mine antiuomo, Armi nucleari/chimiche/biologiche	0%
OECD Violations	Società che violano i principi dell'Organization for Economic Co-operation and Development	0%
UNGC Violations	Società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite	0%
Carbone	Società che generano ricavi dalla lavorazione e/o estrazione del carbone: energia prodotta dal carbone, estrazione del carbone	30%
Estrazione di petrolio da sabbie bituminose	Società che generano ricavi dalla lavorazione e/o estrazione del petrolio da sabbie bituminose: energia prodotta da sabbie bituminose	30%

Con riferimento alle modalità di valutazione delle preferenze di sostenibilità della clientela, esse sono raccolte, da parte della Banca, mediante la compilazione del questionario di profilatura per i servizi di investimento (cd. questionario MiFID). Sulla base delle preferenze espresse (che si traducono in una quota stimata di strumenti e prodotti ESG sul totale del portafoglio), la Banca effettua un controllo di adeguatezza di portafoglio non bloccante, in conformità con la normativa vigente. L'esito della valutazione di adeguatezza rispetto alle preferenze di sostenibilità è riportato sia nelle singole proposte di raccomandazione che nella reportistica di adeguatezza periodica trimestrale. Eventuali sviluppi futuri sulle modalità di valutazione delle preferenze saranno motivo di aggiornamento della Politica per l'Investimento Responsabile della Banca.

Si rimanda al sito internet della Banca <https://www.zurichbank.it/sostenibilità> per ulteriori approfondimenti in tema di Sostenibilità.

11. Informazioni sul Questionario informativo Mifid e sulla valutazione di adeguatezza e appropriatezza.

In ottemperanza alle previsioni normative, la Banca ha definito una serie di principi e regole che disciplinano:

1. Il modello di servizio adottato;
2. Le modalità di profilatura dei clienti;
3. Il processo da seguire ed i controlli da svolgere per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con particolare riferimento alla metodologia adottata per l'esecuzione di:
 - test di equivalenza dei prodotti;
 - analisi costi e benefici;
 - valutazione delle preferenze di sostenibilità.

11.1. Questionario informativo e Profilatura del Cliente

La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono:

- il livello di protezione assegnato al cliente e gli obblighi informativi che devono essere assolti dall'intermediario;
- il livello di responsabilità dell'intermediario rispetto ai servizi prestati;
- la modalità di applicazione delle regole di condotta.

La classificazione viene effettuata all'inizio del rapporto con la clientela, aggiornata durante il ciclo di vita del cliente e viene comunicata al cliente stesso.

La Banca per mezzo del questionario di profilatura ai fini MiFID II, effettua un'analisi dei bisogni e delle esigenze del cliente nell'ambito della Pianificazione Finanziaria di quest'ultimo.

Tale analisi è volta a identificare i servizi e i prodotti di investimento che consentono di raggiungere gli obiettivi del cliente. I prodotti e servizi oggetto di analisi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- Azioni;
- Certificati;
- Consulenza in materia di investimenti;
- Fondi, ETF;
- Gestioni Patrimoniali;
- Obbligazioni;
- Polizze assicurative di investimento (IBIPs);
- Prodotti Previdenziali.

Gli esiti di tali analisi evidenzieranno le soluzioni tecniche più idonee al raggiungimento degli obiettivi di medio lungo termine e sono preliminari alla valutazione del profilo di rischio del cliente, che definisce le linee guida per la scelta degli strumenti e dei prodotti oggetto della proposta.

La Banca ha definito la classificazione dei soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti di investimento. A tal fine, ha qualificato i clienti come persone fisiche e giuridiche differenziando inoltre tra:

- Investitori singoli e cointestati;
- Rappresentanti dei clienti investitori (rappresentanti legali, procuratori).

Lo strumento per la rilevazione delle informazioni utili a definire il profilo dei clienti è il questionario MiFID.

Nell'ambito del processo di profilatura del cliente, vengono acquisite e documentate le seguenti informazioni:

- Informazioni finanziarie
- Conoscenze ed esperienze

- Obiettivi di investimento
- Preferenze in ambito assicurativo
- Preferenze in termini di investimenti sostenibili

I criteri per la determinazione del profilo di rischio della clientela sono 5 e si distinguono per il valore soglia di VaR, nonché per le soglie di taluni limiti di investimento ovvero:

- Limiti concentrazione emittenti;
- Limiti concentrazione strumenti complessi.

Il profilo di rischio del cliente deve essere aggiornato quando intervengono Variazioni significative negli elementi che lo costituiscono, e in ogni caso ogni tre anni.

11.2. Adeguatezza del servizio di consulenza

I servizi di consulenza possono essere prestati solo a clienti classificati come “retail” e “professionali” e, pertanto, non possono essere offerti alle “controparti qualificate”. A seguito dell’attività di confronto con il cliente, prodromica alla profilazione, il processo di consulenza si articola nelle seguenti fasi:

- Proposta;
- Attuazione;
- Monitoraggio.

La verifica di adeguatezza della proposta di investimento nell’ambito del servizio di consulenza viene effettuata a livello del portafoglio complessivo del cliente.

I requisiti di documentazione della consulenza in materia di investimenti personalizzata variano in base alla classificazione del cliente.

A tutti i clienti retail e professionali deve essere consegnato il Report Proposta di consulenza prima che la transazione sia eseguita specificando la consulenza prestata e come la stessa risponda al profilo di investitore del cliente.

Insieme al Report Proposta di consulenza è necessario consegnare al cliente prima dell’esecuzione delle transazioni:

- il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID o KID) o il documento informativo sul prodotto DIP, per gli strumenti in acquisto, ove applicabile in base alla tipologia di strumento;
- il documento nel quale sono evidenziati in modo trasparente costi iniziali, correnti e di uscita con evidenza degli incentivi e i vantaggi non monetari percepiti, in relazione agli investimenti raccomandati

Trimestralmente il cliente riceve un documento, Report di Adeguatezza, che analizza l’adeguatezza e più in generale il valore dei parametri di qualità del suo portafoglio complessivo

11.3. Adeguatezza del servizio di gestione patrimoniale

In generale, dopo la fase di raccolta delle informazioni sul cliente il processo relativo ai servizi gestiti distingue tra le fasi seguenti:

- Proposta;
- Gestione;
- Monitoraggio.

Proposta

Quando distribuisce una gestione patrimoniale, la Banca valuta se tale servizio è in linea con gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria dei clienti e se questi ultimi possiedono un sufficiente grado di esperienza e conoscenza, e in caso negativo provvede a fornirgli le informazioni aggiuntive e le comunicazioni necessarie. Ciò fa sì che prima di accedere al servizio gestito il cliente abbia chiari vantaggi e rischi e operi una scelta consapevole.

La Banca può offrire solo servizi gestiti adeguati ossia servizi gestiti che siano in linea con il profilo del cliente:

- La propensione al rischio e l’obiettivo di investimento sono in linea con le dichiarazioni del cliente, incluse le sue preferenze in termini di sostenibilità;

- La linea di gestione o la strategia sono caratterizzate da un orizzonte temporale in linea con le indicazioni del cliente;
- La capacità di perdita del cliente è compatibile con le caratteristiche della linea di gestione.

Inoltre, le conoscenze del cliente devono essere valutate non solo in riferimento alla sua comprensione del servizio gestito e alla strategia di investimento selezionata ma anche in riferimento alle classi di attivi utilizzate dalla specifica linea per mettere in atto la strategia.

Gestione

Quando la Banca modifica il portafoglio dei clienti sostituendo dei prodotti, deve raccogliere le informazioni necessarie sugli investimenti in essere e sul nuovo prodotto al fine di analizzare lo switch ed essere in grado di dimostrare i vantaggi dell'operazione.

Monitoraggio

La Banca monitora nel continuo che i portafogli dei clienti siano allineati alla strategia di investimento scelta.

11.4. Obblighi associati ai servizi senza consulenza

L'erogazione di servizi senza consulenza (cosiddetta iniziativa del cliente) è possibile unicamente per strumenti finanziari negoziati su una sede di esecuzione e non si applica al collocamento degli OICR e di altri strumenti, al servizio di gestioni patrimoniali e all'attività di distribuzione assicurativa. Gli obblighi previsti variano in funzione del canale utilizzato dal cliente e della tipologia di consulenza svolta sul deposito titoli su cui sono inseriti gli strumenti disposti di iniziativa dal cliente.

11.5. Cointestazioni, rappresentanti legali, procuratori

Nel caso di rapporti cointestati la Banca prevede che la prestazione del servizio di investimento sia subordinata all'individuazione del livello di conoscenza, così come la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e l'orizzonte temporale di ciascun soggetto cointestatario del rapporto, attraverso la compilazione del Questionario di profilazione per tutti i componenti della co-intestazione.

In particolare, i controlli sulla conoscenza ed esperienza sono previsti sul cosiddetto ordinante ovvero sul soggetto che dispone l'operazione. I controlli sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento si basano sull'analisi dei profili di tutti i cointestatari e recepiscono le caratteristiche di quello più debole.

Nel caso in cui il cliente sia un minore di età, interdetto, inabilitato o soggetto all'assistenza del c.d. "amministratore di sostegno", la Banca nella prestazione dei servizi di investimento prende in considerazione le informazioni raccolte sulla conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari del soggetto rappresentante e le informazioni sulla situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente rappresentato.

Nel caso in cui il cliente abbia conferito apposita delega o procura ad altra persona al fine di rappresentarlo nei rapporti con la Banca, quest'ultima, nella prestazione dei servizi di investimento prenderà in considerazione le informazioni raccolte sulla conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari anche del soggetto delegato e le informazioni sulla situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente titolare del rapporto.

11.6. Profilatura di persone giuridiche ed altre entità

La Banca adotta una logica differente per le persone giuridiche e altri soggetti diversi dalle persone fisiche (es. ditte individuali, enti senza personalità giuridica, trust) sulla base della loro classificazione MiFID.

In particolare, con riferimento ai clienti classificati ai fini MiFID come professionali su richiesta o retail, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza tramite la raccolta delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza del soggetto persona fisica autorizzata ad effettuare l'operazione per conto del cliente e le informazioni relative alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento riferite alla persona giuridica rappresentata dal titolare del rapporto.

Nel caso in cui, per lo specifico cliente, siano previsti più soggetti autorizzati ad operare a firme disgiunte, i controlli sulla conoscenza ed esperienza vengono svolti sulla singola persona fisica presente al momento della prestazione della specifica consulenza.

Nel caso in cui, invece, le persone fisiche autorizzate ad operare per conto del cliente possano operare solamente a firma congiunta, è necessario acquisire da tutti i soggetti le informazioni sulla conoscenza ed esperienza ed utilizzare il profilo più prudente.

11.7. Rischiosità degli strumenti finanziari e delle Linee di Gestione

Ad ogni strumento finanziario e/o Linea di Gestione trattato dalla Banca, viene attribuito un grado di rischiosità, definito tramite elementi quantitativi acquisiti giornalmente dalla Banca da Provider Esterni (es. l'Indicatore di Complessità (ISC) di Prometeia) o, ove non disponibili, calcolati internamente secondo una metodologia condivisa.

Secondo una logica di portafoglio, anche al grado di rischiosità degli strumenti finanziari viene attribuita la medesima classificazione prevista per la Profilatura del Cliente.

11.8. Codice LEI

Si informa che, con l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dalla Direttiva MiFID II, la Banca – al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti Autorità di vigilanza – è tenuta all'acquisizione di un ulteriore codice identificativo dei clienti (diversi dalle persone fisiche) (il c.d. *Legal Entity Identifier* o codice LEI) per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni. Detto codice, univoco a livello globale, viene rilasciato da una unità operativa locale (LOU) a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee. A tal proposito si segnala che:

- il Codice LEI può essere richiesto a InfoCamere per i soggetti residenti/società aventi sede legale in Italia;
- ulteriori informazioni in merito alle modalità con cui richiedere il proprio codice LEI possono essere reperite sul sito Internet di InfoCamere al seguente indirizzo: <https://lei-italy.infocamere.it/leii/Home.action>;
- per i soggetti residenti all'estero si consiglia di fare riferimento per l'identificazione del codice LEI alla propria LOU di riferimento del Paese di residenza. È possibile ottenere maggiori informazioni al seguente indirizzo Internet <http://assets.isda.org/media/ca4eae54-23/49f53a82-pdf/>

Si evidenzia che, una volta ottenuto, il codice LEI deve essere rinnovato annualmente al fine di garantirne la validità nel tempo. Nel caso in cui InfoCamere, o la propria LOU di riferimento, a seconda dei casi, non dovesse rilasciare il codice LEI per mancanza dei requisiti soggettivi sarà necessario inoltrare, tempestivamente, l'informazione alla Banca.

12. Informativa relativa alla Normativa FATCA e CRS

12.1. Il contesto normativo di riferimento

La Legge n. 95 del 18 giugno 2015 (la “Legge 95”), entrata in vigore l’8 luglio 2015, dà attuazione agli accordi internazionali sottoscritti dal Governo della Repubblica Italiana in materia di scambio automatico d’informazioni tra le diverse Autorità fiscali nazionali e aventi lo scopo di prevenire e contrastare l’evasione fiscale internazionale. Nella suddetta Legge sono disciplinati gli adempimenti a carico delle Istituzioni Finanziarie Italiane, le quali sono obbligate ad acquisire informazioni sulla residenza fiscale (“status fiscale”) di tutti i Clienti, persone fisiche o Entità (es. società di capitali, società di persone, trust, ecc.), che aprono o hanno aperto presso di esse un conto finanziario (es. conto corrente, conto deposito, deposito titoli, carta prepagata, cassetta di sicurezza, mandato fiduciario, ecc.). Nello specifico, con la Legge 95 il Governo italiano ha dato esecuzione all’accordo con il Governo degli Stati Uniti (“Normativa FATCA”) e agli accordi con altri Stati esteri (“Normativa CRS”).

Con riferimento alla Normativa FATCA, l’Italia si è impegnata a garantire l’attuazione nel nostro Paese del Foreign Account Tax Compliance Act, normativa tributaria statunitense volta a contrastare l’evasione fiscale da parte di residenti e cittadini USA (“US Person”) e che obbliga le Istituzioni Finanziarie, ovunque residenti, a comunicare al Fisco statunitense i dati relativi ai conti finanziari detenuti da tali soggetti.

Pertanto, dal 1 luglio 2014, le Istituzioni Finanziarie Italiane sono tenute ad acquisire informazioni sull’eventuale status fiscale statunitense dei Clienti che aprono nuovi conti finanziari.

Ogni Istituzione Finanziaria Italiana è tenuta a verificare anche le informazioni relative ai Clienti che, al 30 giugno 2014, avevano già conti finanziari aperti presso la stessa per determinarne lo status fiscale. Nel caso in cui

emergano elementi che facciano ritenere il soggetto una US Person, l'Istituzione Finanziaria Italiana deve richiedere informazioni al Cliente entro il 30 giugno 2016 al fine di verificare lo status fiscale dello stesso.

Se il Cliente non fornisce le informazioni richieste, ogni Istituzione Finanziaria Italiana è tenuta a considerare il Cliente una US Person.

Con riferimento alla Normativa CRS, invece, la Legge 95 ha dato attuazione all'accordo internazionale che impegna gli Stati ad implementare uno standard comune di comunicazione, il cosiddetto Common Reporting Standard, per lo scambio automatico di informazioni sui soggetti residenti fiscalmente in uno Stato diverso da quello in cui è aperto il conto finanziario. L'Italia si è impegnata a recepire tale standard a partire dal 1 gennaio 2016.

Pertanto, dal 1 gennaio 2016, le Istituzioni Finanziarie Italiane sono tenute ad acquisire le informazioni sullo status fiscale dei Clienti che aprono nuovi conti finanziari. Per la Clientela che al 31 dicembre 2015 aveva già un conto finanziario in essere, la Normativa CRS prevede che ogni Istituzione Finanziaria Italiana verifichi le informazioni in suo possesso al fine di determinare lo status fiscale del Cliente e, se necessario, richieda allo stesso di dichiarare lo Stato o gli Stati in cui ha la propria residenza fiscale. Nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni richieste, l'Istituzione Finanziaria Italiana non può aprire un nuovo rapporto e, nel caso di conti finanziari aperti prima del 31 dicembre 2015, è tenuta a considerare il Cliente residente fiscalmente in qualunque Stato per il quale risultano elementi che lascino ivi presumere la residenza fiscale. Annualmente, ogni Istituzione Finanziaria Italiana è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti classificati come US Person e come residenti fiscalmente in uno Stato diverso dall'Italia, trasmettendo, inoltre, i dati relativi ai saldi dei conti finanziari a questi intestati, alle rendite finanziarie e ai proventi lordi derivanti dalla vendita dei titoli. L'Agenzia delle Entrate ha il compito di trasmettere tali informazioni all'Autorità fiscale dello Stato estero competente.

12.2. Gli obblighi a carico di Zurich Bank

Zurich Italy Bank S.p.A. (di seguito "la Banca") è un'Istituzione Finanziaria Italiana soggetta agli obblighi previsti dalla Normativa FATCA e dalla Normativa CRS ed è quindi tenuta a richiedere alcune informazioni ai propri Clienti. Nel caso in cui vengano identificati soggetti US Person o residenti fiscalmente in uno Stato diverso dall'Italia, Zurich Italy Bank S.p.A. è tenuta ad effettuare le sopra menzionate comunicazioni all'Agenzia dell'Entrate.

Pertanto, secondo quanto previsto dalla Normativa FATCA e dalla Normativa CRS, Zurich Italy Bank S.p.A. richiede ai propri Clienti, all'atto dell'apertura di un conto finanziario e ogni qualvolta ritenga necessario, di autocertificare il proprio status fiscale tramite un'apposita dichiarazione nella quale il Cliente si impegna, sotto la propria responsabilità, a fornire informazioni complete e veritieri e a comunicare ogni eventuale variazione dei dati rilevanti ai fini delle predette Normative.

Nel caso in cui il Cliente non fornisca i dati o la documentazione necessaria alla determinazione del proprio status fiscale, la Banca non procederà all'apertura dei nuovi conti finanziari.

La banca potrà trasferire le informazioni raccolte dal Cliente ad altre società del Gruppo o a fornitori terzi di servizi.

Inoltre, la Banca potrà raccogliere informazioni sullo status fiscale dei Clienti per conto di Istituzioni Finanziarie diverse dalla Banca e non appartenenti al Gruppo, richiedendo agli stessi di firmare apposite dichiarazioni. Tali dichiarazioni verranno raccolte e trasmesse alle Istituzioni Finanziarie terze esclusivamente nel caso in cui il Cliente sottoscriva un prodotto di società terze per le quali la Banca agisce in qualità di distributore sulla base di appositi accordi (es. OICR di case prodotto diverse da Zurich Italy Bank S.p.A., Polizze Assicurative).

Nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni richieste, lo stesso non potrà investire in tali prodotti.

Di seguito si illustrano brevemente le informazioni che il Cliente è tenuto a fornire al momento dell'apertura di un conto finanziario.

Cliente Persona Fisica

Il Cliente deve fornire alla Banca le informazioni relative alla propria residenza fiscale, compresa la residenza fiscale in uno o più Stati esteri, indicando lo Stato o gli Stati di residenza e il codice fiscale rilasciato dalla competente Autorità, ove esistente.

Nel caso in cui il Cliente sia cittadino statunitense, anche in caso di doppia cittadinanza e/o residenza anagrafica in un paese diverso dagli Stati Uniti, lo stesso è considerato residente fiscalmente negli Stati Uniti e deve fornire alla Banca il proprio codice fiscale statunitense.

Cliente Entità

Il Legale Rappresentante/Delegato ad operare è tenuto a fornire, con riferimento all'Entità intestataria del rapporto, le informazioni necessarie a determinare la residenza fiscale del Cliente, compresa anche la residenza fiscale in uno o più Stati esteri, indicando lo Stato o gli Stati di residenza e il codice fiscale rilasciato dalla competente Autorità, ove esistente.

Inoltre, il Legale Rappresentante/Delegato ad operare dell'Entità dovrà dichiarare se la stessa è considerata ai sensi della Normativa FATCA e/o della Normativa CRS un'Entità Non Finanziaria Attiva ("Active NFE"), un Soggetto Esente, un'Entità Non Finanziaria Passiva ("Passive NFE") o un'Istituzione Finanziaria.

Nel caso in cui l'Entità sia una Passive NFE, il Legale Rappresentante/Delegato ad operare dovrà fornire le informazioni necessarie a determinare lo status fiscale di ogni persona fisica identificata come persona che esercita il controllo sull'Entità ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio, comunicando i dati richiesti per l'apertura di un conto finanziario ad una persona fisica, e sarà tenuto a dichiarare il motivo che qualifica tale soggetto come persona che esercita il controllo (es. proprietà, carica sociale, trustee, beneficiario, ecc.).

Nel caso in cui l'Entità sia un'Istituzione Finanziaria, il Legale Rappresentante/Delegato ad operare dovrà fornire lo status della stessa ai sensi della Normativa FATCA e l'eventuale codice GIIN attribuito dall'Internal Revenue Services.

13. Informazioni sulle principali regole di comportamento del Consulente Finanziario nei confronti dei Clienti o potenziali Clienti

Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario:

- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del Consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la Clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari, emanato dalla Consob in attuazione delle Direttive MiFID I e II;
- con specifico riguardo ai servizi di Consulenza in materia di investimenti o di Gestione di Portafogli, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza. In particolare, il Consulente Finanziario deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria;
 - c) gli obiettivi di investimento;

e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di Consulenza in materia di investimenti o di Gestione di Portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Inoltre:

- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla Gestione di Portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare, il Consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra. Inoltre, in caso di prestazione del servizio di Consulenza, fornisce al Cliente le motivazioni per cui una raccomandazione sia idonea per il cliente;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti (quali ad esempio le Schede Prodotto, i KIID UCITS per gli organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati oppure i KID PRIIPs per i prodotti d'investimento o prodotti assicurativi-d'investimento pre-assemblati nel caso in cui il cliente sia "al dettaglio"), ove prescritti;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

- a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
 - c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di Consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di Consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
 - non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati.

14. Informazioni aggiuntive riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa

14.1. Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Si comunica che né il soggetto che entra in contatto con il contraente né la Banca detengono alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione Zurich Investments Life S.p.A. e GamaLife – Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia con le quali ha rapporti di affari.

La banca è detenuta al 100% da Zurich Insurance Company LTD.

14.2. Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Si informa che l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge; ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto:

all'intermediario ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami di Zurich Italy Bank S.p.A. – Via Benigno Crespi n 23 – 20159 Milano
- PEC: ufficio.reclami@pec.zurichbank.it
- e-mail: ufficio.reclami@info.zurichbank.it

e all'impresa di assicurazione i cui prodotti sono offerti, inoltrandolo all'indirizzo indicato nella documentazione informativa precontrattuale predisposta dalla impresa di assicurazione (DIP aggiuntivo).

Si ricorda che, qualora non soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, il Contraente/Assicurato ha facoltà di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Il Contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.